

GUIDA AL NUOVO ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
1. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO	5
1.1 La tipologia di atto impugnato	5
1.2 L'Agenzia delle entrate quale parte del giudizio	7
1.3 Il valore della controversia	7
1.4 Entrata in vigore	8
2. L'ISTANZA DI MEDIAZIONE	9
2.1 L'Ufficio dell'Agenzia a cui presentare l'istanza	10
2.2 Il contenuto dell'istanza	10
2.3 Il contributo unificato	11
2.4 Gli atti e i documenti da allegare all'istanza	11
2.5 Le notifiche	12
2.6 I termini di presentazione	12
2.7. Gli effetti della presentazione dell'istanza	13
3. LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE	14
4. LA TRATTAZIONE DELL'ISTANZA	15
5. L'ACCORDO DI MEDIAZIONE	16
5.1. Il perfezionamento della mediazione	17
6. IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO	18
6.1 Lo svolgimento successivo della controversia e la disciplina delle spese di giudizio	19
7. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI	19
8. I CODICI TRIBUTO	20
FAC SIMILE DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE	21

INTRODUZIONE

Il 1° aprile 2012 è entrato in vigore il nuovo istituto della mediazione tributaria. In pratica, è una nuova possibilità che viene offerta ai cittadini per risolvere nel modo più rapido possibile le controversie con il fisco.

Lo scopo di questo nuovo istituto è ridurre la conflittualità tra fisco e cittadini anticipando la risoluzione della lite direttamente all'interno degli Uffici dell'Agenzia delle entrate.

La mediazione è obbligatoria per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate. Essa prevede la presentazione di un'istanza di reclamo che anticipa il contenuto del ricorso,

con cui il contribuente chiede l'annullamento totale o parziale dell'atto. È facoltà del contribuente inserire nell'istanza anche una proposta di mediazione.

Inoltre, il nuovo istituto offre ai contribuenti l'opportunità di rappresentare sollecitamente, in un confronto diretto con l'Ufficio, le proprie ragioni e di difendersi in sede amministrativa, evitando gli oneri e l'incertezza del giudizio.

Il procedimento di mediazione si svolge su di un piano di sostanziale parità fra contribuente e Ufficio: entrambe le parti hanno come obiettivo evitare la fase contenziosa.

1. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO

“Il reclamo e la mediazione” è il nuovo istituto disciplinato dall'art.17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546¹.

Per stabilire se una controversia è mediabile occorre avere riguardo:

- alla tipologia di atto impugnato;
- alla parte resistente nell'eventuale giudizio;
- al valore della controversia.

Se la controversia presenta tutti i requisiti, chi intende proporre ricorso deve attivare obbligatoriamente la procedura di mediazione.

1.1 La tipologia di atto impugnato

Il nuovo istituto si applica alle controversie riguardanti gli “atti emessi dall'Agenzia delle entrate” relative a:

- avvisi di accertamento;
- avvisi di liquidazione;
- provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
- ruoli;
- rifiuti espressi o taciti riguardanti la restituzione di tributi, di sanzioni pecuniarie e interessi o di altri accessori;
- dinieghi o revoche di agevolazioni o rigetti di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto emanato dall'Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

¹ introdotto dall'articolo 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Attenzione:

Non sono, invece, oggetto di mediazione le controversie concernenti gli altri atti elencati dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992: questi, pur essendo impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, non sono emessi dall'Agenzia delle entrate e, di norma, non sono riconducibili alla sua attività.

Si tratta, più precisamente, dei seguenti atti:

- ✎ cartella di pagamento;
- ✎ avviso di mora;¹
- ✎ iscrizione di ipoteca sugli immobili;²
- ✎ fermo di beni mobili registrati;³
- ✎ atti relativi alle operazioni catastali.⁴

Inoltre sono escluse dalla mediazione tutte le controversie aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, indipendentemente dalla tipologia di atto (ad esempio, atto di recupero, avviso di accertamento, cartella di pagamento), nonché i relativi interessi e sanzioni.

¹ peraltro, tale atto è stato soppresso e sostituito dall'avviso di intimazione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

² di cui all'articolo 77 del DPR n. 602 del 1973

³ di cui all'articolo 86 del DPR n. 602 del 1973

⁴ indicate nell'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992

1.2 La parte resistente nell'eventuale giudizio

La controversia è mediabile solo se riguarda atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, per i quali l'Agenzia è parte resistente nell'eventuale successivo processo.

Le cartelle di pagamento:

La cartella di pagamento di norma non rientra tra gli atti per i quali l'articolo 17-bis prevede la fase di mediazione. Per cui, se il contribuente solleva contestazioni attinenti esclusivamente a vizi propri della cartella di pagamento - quali, ad esempio, le eccezioni relative alla ritualità della notifica - la controversia non può essere oggetto di mediazione.

Tuttavia, nel caso in cui impugni la cartella di pagamento sollevando vizi riconducibili solo all'attività dell'Agenzia delle entrate e la relativa controversia sia di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente deve preventivamente attivare il procedimento di mediazione.

Qualora invece il contribuente, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, formuli eccezioni relative sia all'attività svolta dall'Agenzia sia a quella dell'Agente della riscossione, dovrà comunque avviare la fase di mediazione con l'Agenzia.

1.3 Il valore della controversia

Il nuovo istituto trova applicazione con riferimento alle controversie di valore non superiore a ventimila euro.

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con il reclamo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. Il valore è invece dato dalla somma delle sanzioni, nel caso in cui l'atto comporti solo l'irrogazione di sanzioni o vengano contestate solo le sanzioni di un atto.

Poiché la controversia deve essere contraddistinta da un valore espressamente individuato, restano escluse dalla mediazione le vertenze di valore indeterminabile (ad esempio, quelle relative ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'Anagrafe unica delle Onlus oppure quelle concernenti esclusivamente la spettanza di un'agevolazione).

La mediazione è invece obbligatoria quando il contribuente contesta non solo il diniego o la revoca dell'agevolazione ma anche il tributo o il maggior tributo accertato contestualmente con il provvedimento impugnato e/o le relative sanzioni irrogate con il medesimo atto. In tal caso, infatti, il valore della controversia è individuabile nel tributo o maggior tributo accertato, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

La mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, in quanto la loro base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Il valore della lite va comunque determinato al netto dei contributi accertati.

CASI PARTICOLARI:

- ✎ Se la mediazione si riferisce ad un unico atto contenente più tributi (per esempio, Irpef e Irap ovvero imposta di registro, ipotecaria e catastale) il valore della lite deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte.
- ✎ Se invece il contribuente impugna cumulativamente una pluralità di atti bisogna individuare il valore della lite con riferimento a ciascun atto impugnato. Ne consegue che per ciascun atto con valore non superiore a ventimila euro il contribuente è tenuto ad osservare la procedura di mediazione.
- ✎ Se la controversia riguarda il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore della controversia va determinato tenendo conto dell'importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori.
- ✎ Se l'istanza di rimborso riguarda più periodi d'imposta, occorre fare riferimento al singolo periodo d'imposta.

1.4 Entrata in vigore

Il nuovo istituto trova applicazione con riferimento "agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012": cioè gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data¹.

Nel caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, un eventuale ricorso non può essere proposto prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione. Pertanto, la nuova procedura di mediazione è applicabile alle controversie su rifiuti taciti per le quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.



¹ Nel caso di atto notificato a mezzo posta prima del 1° aprile 2012, ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, il nuovo istituto risulta applicabile.

2. L'ISTANZA DI MEDIAZIONE

Il procedimento di mediazione si avvia quando il contribuente presenta una specifica istanza nei confronti dell'Agenzia. Con l'istanza il contribuente – oltre a sottoporre in via preventiva alla competente struttura dell'Agenzia delle entrate i motivi per i quali intende chiedere al Giudice tributario l'annullamento, totale o parziale, dell'atto – può anche formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Il nuovo istituto apre una fase amministrativa nel corso della quale il contribuente e la stessa Agenzia delle entrate possono giungere a una rideterminazione della pretesa tributaria ovvero dell'importo chiesto a rimborso.

L'istanza può alternativamente essere presentata:

- dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia a mezzo di procuratore generale o speciale; la procura va conferita con atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
- dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio;
- dal difensore, munito di apposita delega, nelle controversie di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.

CASI PARTICOLARI:

Nel caso di liti concernenti società di persone e relativi soci (per le quali, in giudizio, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario), nella fase di mediazione i rapporti vanno considerati autonomi e indipendenti.

Ciò significa che la società può concludere la mediazione autonomamente rispetto ai soci. A loro volta i soci possono:

- concludere la mediazione tenendo conto di quella conclusa dalla società;
- concludere autonomamente la mediazione in relazione al proprio rapporto anche se la società non ha mediato in ordine al proprio;
- costituirsi in giudizio se la mediazione non si conclude con l'accordo;
- presentare direttamente ricorso al Giudice tributario se il valore della lite relativa ai loro redditi è superiore a ventimila euro.

Sono mediabili anche le liti nelle quali sono coinvolti più soggetti legati per legge da un vincolo di solidarietà. In tal caso, l'Agenzia delle entrate può gestire e concludere i procedimenti di mediazione in modo coordinato nei confronti di tutti i coobbligati.

2.1 L'Ufficio dell'Agenzia a cui presentare l'istanza

L'istanza di mediazione va presentata alla Direzione regionale o provinciale che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto.

CASI PARTICOLARI:

In relazione agli atti emanati dal Centro operativo di Pescara:

- per gli atti emanati nello svolgimento delle attività di controllo e di accertamento con incrocio delle banche dati INPS - Entrate (di cui all'articolo 28 del DL n. 78 del 2010), l'istanza va notificata alla Direzione cui spettano le attribuzioni sul tributo controverso;
- per gli altri atti emessi dal Centro operativo di Pescara, l'istanza va notificata direttamente a quest'ultimo.

2.2 Il contenuto dell'istanza

L'istanza deve essere motivata sulla base di specifici elementi di fatto e di diritto. A seguito dell'inutile decorso della mediazione, l'istanza può produrre gli effetti del ricorso giurisdizionale.

Ciò comporta, pertanto, che:

- i motivi esposti nell'istanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso, a pena di inammissibilità. Non è consentito integrare successivamente all'introduzione del giudizio i

motivi del ricorso, salvo che l'integrazione dei motivi sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera di altre parti o per ordine della Commissione.

- il ricorso depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale deve essere conforme a quello consegnato o spedito alla Direzione con l'istanza di mediazione, a pena di inammissibilità.

Nell'istanza devono essere indicati:

1) la Direzione nei cui confronti è avviata la procedura di mediazione, ossia la struttura "che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto";

2) il contribuente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché il codice fiscale e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

3) l'atto impugnato e l'oggetto dell'istanza;

4) i motivi.

Nell'istanza può essere formulata una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Nell'istanza va indicato anche il domicilio presso il quale il contribuente intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento, quali, ad esempio, l'accoglimento dell'istanza o il diniego. In assenza di elezione di domicilio, le comunicazioni sono effettuate presso la residenza o la sede legale del contribuente.

Nell'istanza il contribuente dovrà indicare, inoltre, il valore della controversia. Con l'istanza potrà infine essere richiesta la sospensione della riscossione.

2.3 Il contributo unificato

Il contributo unificato per le spese di giustizia non è dovuto alla presentazione del reclamo, ma soltanto nell'ipotesi in cui il contribuente, all'esito infruttuoso del procedimento di mediazione, deposita il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

2.4 Gli atti e i documenti da allegare all'istanza

All'istanza il contribuente deve allegare:

- copia dell'atto impugnato;

- copia di tutti i documenti che, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione e di eventuale costituzione in

giudizio, il contribuente intenderebbe allegare al ricorso e depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

2.5 Le notifiche

La notifica dell'istanza deve essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo di ufficiale giudiziario¹;
- mediante consegna diretta all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia ricevuta;
- a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Nelle ipotesi di spedizione a mezzo del servizio postale, la notifica dell'istanza si considera effettuata alla data di spedizione tramite servizio postale e non a quella di ricezione da parte dell'Agenzia².

2.6 I termini di presentazione

L'istanza va notificata, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto che il contribuente intende impugnare.

Nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, invece, l'istanza può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso presentata (entro i termini previsti) e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto³.

Il termine per proporre l'istanza di mediazione è sospeso per novanta giorni dalla data in cui viene eventualmente presentata istanza di accertamento con adesione⁴.

ATTENZIONE:

Al termine di proposizione dell'istanza di mediazione si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale¹.

La sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre non trova invece applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria che deve pertanto concludersi nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale.

¹ di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742

¹ con le modalità previste dall'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile

² cfr. articolo 16, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992

³ cfr. articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992

⁴ ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. n. 218 del 1997

2.7 Gli effetti della presentazione dell'istanza

La notifica dell'istanza di mediazione alla Direzione entro il termine per l'impugnazione dell'atto determina i seguenti effetti:

- 1) integra la "chiamata in giudizio" dell'Agenzia, ossia il contribuente comunica all'Amministrazione la propria intenzione di adire il Giudice tributario;
- 2) apre la fase amministrativa della mediazione che può avere una durata massima di 90 giorni.

Solo all'esito della fase amministrativa della mediazione e solo qualora essa non si sia conclusa favorevolmente per il contribuente, questi potrà (nei termini che successivamente verranno specificati) chiedere al Giudice tributario l'annullamento dell'atto attraverso la "costituzione in giudizio", ossia depositando presso la segreteria della Commissione tributaria il ricorso che ha costituito parte integrante dell'istanza di reclamo.



3. LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

La presentazione dell'istanza di reclamo, così come la proposizione del ricorso non comporta la sospensione automatica dell'esecuzione dell'atto impugnato. Tuttavia, nell'ambito del procedimento di mediazione il contribuente può chiedere la sospensione amministrativa degli effetti dell'atto che può essere concessa – in tutto o in parte – dalla Direzione quando le eccezioni sollevate nell'istanza non appaiono infondate.

Il periodo di sospensione non può comunque protrarsi oltre il tempo necessario alla conclusione della fase di mediazione. L'eventuale esito negativo della mediazione comporta l'iscrizione a ruolo o l'affidamento del carico all'Agente della riscossione, nei limiti di legge, e l'immediata revoca della sospensione precedentemente concessa.

4. LA TRATTAZIONE DELL'ISTANZA

A seguito della presentazione dell'istanza l'Ufficio esamina preventivamente la controversia al fine di verificare se sia possibile evitare il giudizio, anche attraverso la conclusione di un accordo di mediazione.

L'Ufficio in esito all'esame dell'istanza può:

- accogliere integralmente il reclamo annullando l'atto impugnato;
- accogliere parzialmente il reclamo annullando in parte l'atto impugnato;
- formulare un proposta di pagamento dell'intero importo del tributo con riduzione delle sanzioni al quaranta per cento;
- mediare la controversia rideterminando la pretesa;

- respingere l'istanza di reclamo e confermare la fondatezza dell'atto impugnato.

Gli uffici competenti ad esaminare i reclami sono gli Uffici legali delle Direzioni provinciali, nonché le analoghe strutture delle Direzioni regionali e del Centro operativo di Pescara per i procedimenti di competenza di questi ultimi.

Nel caso l'atto venga annullato in autotutela, l'Ufficio porterà a conoscenza del contribuente il provvedimento di accoglimento dell'istanza. Allo stesso modo opererà l'Ufficio quando riterrà sussistenti i presupposti del rimborso richiesto.

5. L'ACCORDO DI MEDIAZIONE

L'Ufficio, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, esamina la proposta del contribuente o, in mancanza formula una propria proposta. Se lo ritiene opportuno invita il contribuente ad un contraddittorio. Al contraddittorio il contribuente può partecipare personalmente oppure tramite il proprio difensore munito di procura.

In caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amministrative sono ridotte al 40 per cento rispetto a quelle normalmente irrogabili in rapporto al tributo risultante dalla mediazione.

Di norma l'accordo si conclude al momento della sottoscrizione, da parte dell'Ufficio e del contribuente, di un atto contenente l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi (comprese le modalità di rateizzazione delle somme dovute).

L'accordo può anche concludersi mediante sottoscrizione per accettazione della proposta di mediazione formulata da una delle parti.

La conclusione dell'accordo di mediazione individua il momento a partire dal quale decorre il termine per effettuare il pagamento che realizza il perfezionamento della mediazione.

5.1 Il perfezionamento della mediazione

La procedura di mediazione si perfeziona versando l'intero importo dovuto (ovvero la prima rata in caso di pagamento rateale), entro venti giorni dalla conclusione dell'accordo di mediazione.

Il pagamento va effettuato, anche tramite compensazione¹, mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo.

Nell'atto di mediazione, dalle somme dovute vanno scomutate quelle eventualmente già pagate in esecuzione dell'atto impugnato.

Trattandosi di potenziali controversie di valore non superiore a ventimila euro, di regola, non sono ammesse più di otto rate.

Il mancato pagamento delle rate successive alla prima determina la decadenza dal beneficio della rateazione, con iscrizione a ruolo dell'intero importo residuo e di una sanzione, che è pari al sessanta per cento delle somme ancora dovute.

La mediazione relativa al diniego di un rimborso si perfeziona con la sola conclusione dell'accordo.



¹ ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

6. IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO

Se l'accordo di mediazione non viene raggiunto, il contribuente ha trenta giorni di tempo per costituirsi in giudizio depositando presso la Commissione tributaria provinciale il ricorso che ha costituito parte integrante dell'istanza di reclamo .

Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio inizia a decorrere dal giorno successivo:

- a quello del compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della Direzione → se non è stato notificato alcun provvedimento di accoglimento della medesima ovvero se le parti non hanno concluso alcun accordo di mediazione;
- a quello in cui è stato notificato il diniego dell'istanza di reclamo → qualora l'ufficio abbia notificato tale diniego prima del decorso dei suddetti 90 giorni;
- a quello in cui è stato notificato un provvedimento con il quale l'ufficio ha accolto parzialmente l'istanza → nel caso in cui l'ufficio prima del decorso dei suddetti 90 giorni abbia accolto parzialmente l'istanza.

ATTENZIONE:

La costituzione in giudizio del contribuente realizza il presupposto per il versamento del contributo unificato.

6.1 Lo svolgimento successivo della controversia e la disciplina delle spese di giudizio

Successivamente alla costituzione in giudizio delle parti, la Commissione tributaria provinciale procede all'esame della controversia tenendo conto, ovviamente, del procedimento di mediazione e delle vicende che l'hanno caratterizzato.

Nella sentenza conclusiva la parte soccombente può essere condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.

Infatti, in caso di lite mediabile, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese di lite tra le parti solo se vi è soccombenza reciproca o ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

7. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, art.17 bis
- Circolare n. 9/E del 19.3.2012 dell'Agenzia delle entrate
- Circolare n. 33/E del 3.08.2012 dell'Agenzia delle entrate
- Risoluzione n. 37/E del 19.4.2012 dell'Agenzia delle entrate

8. I CODICI TRIBUTO

Per i pagamenti con modello F24 nell'ambito del procedimento di reclamo e mediazione, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Denominazione codice tributo
9950	IRPEF e relativi interessi – reclamo e mediazione
9951	IRES e relativi interessi -reclamo e mediazione
9952	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - reclamo e mediazione
9953	Iva e relativi interessi -reclamo e mediazione
9954	Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - reclamo e mediazione
9955	IRAP e relativi interessi -reclamo e mediazione
9956	Sanzioni dovute relative all'IRAP -reclamo e mediazione
9957	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - reclamo e mediazione
9958	Sanzioni dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF - reclamo e mediazione
9959	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - reclamo e mediazione
9960	Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF - reclamo e mediazione
9961	Imposta di bollo e relativi interessi – reclamo e mediazione
9962	Imposta di registro e relativi interessi – reclamo e mediazione
9963	Imposta sulle successioni e donazioni e relativi interessi – reclamo e mediazione
9964	Imposta ipotecaria e relativi interessi - reclamo e mediazione
9965	Imposta catastale e relativi interessi - reclamo e mediazione
9966	Imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locazione finanziaria di immobili e relativi interessi - reclamo e mediazione
9967	Tassa ipotecaria e relativi interessi - reclamo e mediazione
9968	Tasse sulle concessioni governative e relativi interessi - reclamo e mediazione
9969	Sanzioni dovute relative ad altri tributi erariali indiretti – reclamo e mediazione

FAC SIMILE DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE

1/2

ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Il contribuente, Sig. _____, come prima rappresentato, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

CHIEDE

che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di _____, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: _____ euro.

[segue parte eventuale]

Formula altresì **proposta di mediazione** fondata sui seguenti

MOTIVI

1) _____

2) _____

Per quanto motivato, la pretesa verrebbe ad essere così rideterminata:

Imposta: euro _____;

Interessi: euro _____;

Sanzioni: euro _____;

FAC SIMILE DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE

2/2

Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti:

- via _____, città _____,

- PEC: _____,

- telefono _____,

- fax _____,

- posta elettronica ordinaria: _____.

Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso:

1) _____

2) _____

3) _____

Luogo e data _____

Firma

Pubblicazione a cura di
Agenzia delle entrate - Direzione Regionale del Piemonte

Coordinamento redazionale:

Giovanna Dal Negro, capo Ufficio del Direttore regionale
Giovanna Zippo, capo Ufficio Legale

Testo a cura di:

Luciano Morlino e Roberta Quarto dell'Ufficio del Direttore Regionale
Luigina Labriola e Claudia Crevatin dell'Ufficio Legale

Editing a cura di:

Luciano Morlino e Roberta Quarto

Le informazioni contenute nella pubblicazione sono aggiornate al mese di settembre 2012. Nel corso dell'anno potrebbero intervenire variazioni rispetto a quanto riportato.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
corso Vinzaglio 8, Torino

Tel. 011 5587.716

e-mail: dr.piemonte@agenziaentrate.it

www.agenziaentrate.gov.it